



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

DETERMINA N. 7/16/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 8/16/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' C.T.P. CENTRO TELEVISIVO PALERMO SRL PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*" (di seguito "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 235/16/CONS;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l’atto n. 8/16/SIR del 6 aprile 2016 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata alla società C.T.P. Centro Televisivo Palermo s.r.l. - c.f. 04150310821 - con sede legale in Palermo (PA), Via Domenico Scinà n. 51, c.a.p. 90139, la violazione degli articoli 10, 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso, nei termini previsti dal Regolamento, a questa Autorità la comunicazione di variazione con cui dichiarare la cessazione dell’emittente “Video 2” e per non aver trasmesso la comunicazione annuale 2015;

VISTA la documentazione inviata il 3 giugno 2016 dalla società C.T.P. Centro Televisivo Palermo s.r.l., relativa al bonifico bancario effettuato in pari data tramite la banca Unicredit s.p.a. a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

**DETERMINA**

1. Il procedimento sanzionatorio n. 8/16/SIR, avviato nei confronti della società C.T.P. Centro Televisivo Palermo s.r.l., per la violazione degli articoli 10, 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 giugno 2016

Il Direttore  
Nicola Sansalone